



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

Oggetto: Aree Comparto, Sanità e Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa. Presa d'atto sottoscrizione accordo sindacale in materia di Videosorveglianza, definito tra l'Azienda, le RSU e le OO.SS di categoria.

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

VISTE le attestazioni del Dirigente della UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane e dei Direttori della UOC Controllo di Gestione e della UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti in riferimento alla spesa;

DETERMINA

1. di dare atto che in data 18.02.2020, tra l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", le RSU Aziendali e le OO.SS – Aree Comparto, Sanità e Dirigenza Tecnica, Professionale e Amministrativa, è stato sottoscritto l'Accordo sindacale in materia di videosorveglianza, il cui testo si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (All.to 1);
2. di dare atto che Responsabili del trattamento dati effettuato per finalità di videosorveglianza sanitaria sono i Responsabili/Direttori delle Unità Operative presso le quali sono installati gli impianti, mentre il Responsabile del trattamento dati per finalità di sicurezza di pazienti e dipendenti e per la tutela del patrimonio aziendale è il soggetto esterno (Ditta/Società) – preposto alla gestione dei relativi impianti - formalmente incaricato quale Responsabile esterno del trattamento;
3. di dare atto che, relativamente agli impianti aventi finalità di videosorveglianza sanitaria, il Direttore della UOC Servizio informatico svolge la funzione di Amministratore di Sistema nel rispetto delle specifiche indicazioni di cui al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008;
4. di incaricare la UOC Direzione Medica dei Presidi, per il tramite del DEC, di provvedere agli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle registrazioni da parte dell'interessato, dell'Autorità Giudiziaria e/o della Polizia Giudiziaria; ciò fermo restando che gli Uffici coinvolti potranno avvalersi del supporto del Responsabile della Protezione dei Dati in ordine alla trattazione delle specifiche istanze;
5. di dare atto, altresì, che la UOC Servizio Informatico è incaricata di provvedere al coordinamento degli





adempimenti connessi all'adeguamento delle Informative in termini di affissione e corretto posizionamento nei luoghi ove sono installati gli impianti di videosorveglianza, avvalendosi – a tal fine – del supporto operativo della UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni; ciò in conformità a quanto previsto all'art. 9 di cui all'allegato accordo oltrechè ai documenti allegati al medesimo accordo definiti "mappatura degli impianti";

6. di dare atto che, a norma dell'art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii., la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
(*Dr.ssa Maria Capalbo*)

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(*Dott. Antonio Draisci*)

Il Direttore Sanitario
(*Dr. Edoardo Berselli*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.C. Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane)

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- Legge 20 maggio 1970 n. 300 *"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"* ;
- *Regolamento Generale sulla protezione dei dati GDPR approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e dal Consiglio del 27 aprile 2016;*
- D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)*

L'art. 4 comma 1, della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e ss.mm.ii., c.d. Statuto dei lavoratori, prevede che *"Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei*





lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero di più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi".

Ravvisata la necessità aziendale di dotarsi di sistemi di video sorveglianza in ogni presidio per garantire la tutela di persone e beni da possibili aggressioni, atti di vandalismo, ecc., ed in particolar modo la sicurezza dei lavoratori, in data 11/07/2012 era stato sottoscritto con le OO.SS un accordo sindacale in materia che tuttavia occorre aggiornare in ragione di intervenuti mutamenti organizzativi e del quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo allo "Statuto dei lavoratori", al Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati e al D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR, nonché della relativa "mappatura degli impianti". Per tali motivazioni si sono avviate le trattative per sottoscrivere un nuovo accordo.

Si sono tenuti pertanto, vari incontri con le RSU e le OO.SS delle Aree Comparto, Sanità e della Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa e in data 18 febbraio 2020, tra le Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, è stato perfezionato l'accordo sindacale in materia di videosorveglianza nel testo allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale (all.to n. 1) completo di elenco e mappatura degli impianti di videosorveglianza.

Tutto quanto premesso, la sottoscritta propone al Direttore Generale l'adozione del presente schema di determina, in relazione alla quale dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, nonché della determina del Direttore Generale n.888 del 31/12/2015:

1. di dare atto che in data 18.02.2020, tra l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", le RSU Aziendali e le OO.SS – Aree Comparto, Sanità e Dirigenza Tecnica, Professionale e Amministrativa, è stato sottoscritto l'Accordo sindacale in materia di videosorveglianza, il cui testo si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (All.to 1);
2. di dare atto che Responsabili del trattamento dati effettuato per finalità di videosorveglianza sanitaria sono i Responsabili/Direttori delle Unità Operative presso le quali sono installati gli impianti, mentre il Responsabile del trattamento dati per finalità di sicurezza di pazienti e dipendenti e per la tutela del patrimonio aziendale è il soggetto esterno (Ditta/Società) – preposto alla gestione dei relativi impianti - formalmente incaricato quale Responsabile esterno del trattamento;
3. di dare atto che, relativamente agli impianti aventi finalità di videosorveglianza sanitaria, il Direttore della UOC Servizio informatico svolge la funzione di Amministratore di Sistema nel rispetto delle specifiche indicazioni di cui al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27





novembre 2008;

4. di incaricare la UOC Direzione Medica dei Presidi, per il tramite del DEC, di provvedere agli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle registrazioni da parte dell'interessato, dell'Autorità Giudiziaria e/o della Polizia Giudiziaria; ciò fermo restando che gli Uffici coinvolti potranno avvalersi del supporto del Responsabile della Protezione dei Dati in ordine alla trattazione delle specifiche istanze;
5. di dare atto, altresì, che la UOC Servizio Informatico è incaricata di provvedere al coordinamento degli adempimenti connessi all'adeguamento delle Informative in termini di affissione e corretto posizionamento nei luoghi ove sono installati gli impianti di videosorveglianza, avvalendosi – a tal fine – del supporto operativo della UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni; ciò in conformità a quanto previsto all'art. 9 di cui all'allegato accordo oltrechè ai documenti allegati al medesimo accordo definiti "mappatura degli impianti";
6. di dare atto che, a norma dell'art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii., la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
(Dott.ssa Cristiana Fraternale)

Il Responsabile della fase istruttoria

(Dott.ssa Antonella Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato: n.1- Accordo Videosorveglianza

